

COMUNE DI VALSOLDA
Provincia di Como

*REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.*

SOMMARIO

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Obiettivi dell'Amministrazione comunale
- Art. 3 – Prestazioni dell'Amministrazione comunale
- Art. 4 – Contributi o sussidi
- Art. 5 – Ausili finanziari
- Art. 6 – Vantaggi economici
- Art. 7 – Caratteristiche delle sovvenzioni
- Art. 8 – Destinatari
- Art. 9 - Convenzioni con Associazioni

Capo II CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

- Art. 10 – Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili
- Art. 11 – Sovvenzioni in favore di iniziative e attività socio – assistenziali
- Art. 12 – Sovvenzioni nel settore della cultura, dell'ambiente, dell'informazione e dell'istruzione
- Art. 13 – Sovvenzioni per iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero
- Art. 14 – Sovvenzioni per prestazioni di interventi e/o servizi vari

Capo III CRITERI DI EROGAZIONE

- Art. 15 – Norma di carattere generale
- Art. 16 – Criteri
- Art. 17 – Commissione per le politiche sociali

Capo IV PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SOVVENZIONI

- Art. 18 – Presentazione delle richieste
- Art. 19 – Presentazione delle richieste di contributo
- Art. 20 – Determinazione per la concessione delle sovvenzioni
- Art. 21 – Determinazione per la concessione dei contributi
- Art. 22 – Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni e dei contributi
- Art. 23 – Decadenza dal beneficio della sovvenzione e del contributo

Capo V INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

- Art. 24 – Finalità
- Art. 25 – Soggetti destinatari
- Art. 26 – Interventi in favore della famiglia
- Art. 27 – Interventi in favore dei minori
- Art. 28 – Extracomunitari
- Art. 29 – Interventi in favore dei portatori di handicap

- Art. 30 – Interventi per il superamento dello stato di isolamento
- Art. 31 – Interventi in favore degli anziani
- Art. 32 – Interventi e prestazioni

Capo VI

INTERVENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO VITALE

- Art. 33 – Definizioni ed interventi
- Art. 34 – Destinatari
- Art. 35 – Presentazione dell'istanza
- Art. 36 – Istruttoria della richiesta di aiuto economico
- Art. 37 – Assegnazione dell'assistenza economica
- Art. 38 – Criteri di erogazione

Capo VII

ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 39 – Finalità del servizio
- Art. 40 – Attivazione del servizio e ammissione
- Art. 41 – Criteri di ammissione
- Art. 42 – Partecipazione al costo del servizio

Capo VIII

FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

- Art. 43 – Destinatari
- Art. 44 – Domanda e istruttoria
- Art. 45 – Determinazione quota

Capo IX

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

- Art. 46 – Finalità
- Art. 47 – Domanda e istruttoria

Capo X

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI COMUNALI

- Art. 48 – Tipologia dei servizi
- Art. 49 – Costo dei servizi e tariffe
- Art. 50 – Documentazione

Capo XI

INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448

- Art. 51 – Assegno ai nuclei familiari con almeno tra figli
- Art. 52 – Assegno di maternità
- Art. 53 – Modalità di erogazione degli assegni

Capo XII

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 54 – Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 55 – Determinazione della situazione economica

Art. 56 – Definizione di patrimonio

Capo XIII NORME FINALI

Art. 57 – Ricorsi

Art. 58 – Utilizzo dei dati personali

Art. 59 – Rinvio

Art. 60 – Entrata in vigore

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone, associazioni ed enti, nonché ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico o di emarginazione sociale.
2. Per la valutazione della situazione economica saranno applicati i criteri unificati previsti dal D. L.vo 31 marzo 1998, n. 109, e dal D. P. C. M. 7 maggio 1999.

Articolo 2
Obiettivi dell'Amministrazione comunale

1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere fisico e psichico, l'Amministrazione comunale favorisce, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altre erogazioni economiche:
 - a) l'eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino l'eguaglianza di trattamento;
 - c) la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o di fatto non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito;
 - d) ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani.

Articolo 3
Prestazioni dell'Amministrazione comunale

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione comunale – con provvedimenti dei suoi organi e dei suoi funzionari – concede sovvenzioni nelle forme di “contributi” e attribuisce “vantaggi economici”, basando la propria scelta su criteri verificabili, sulla rispondenza dei programmi presentati, sui principi enunciati dalla legislazione nazionale e regionale, quali la pari opportunità, la solidarietà, ecc.
2. In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio – educativi a domanda individuale:
 - a) trasporti scolastici per alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori;
 - b) soggiorni estivi per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;
 - c) soggiorni estivi e/o termali per anziani;
 - d) mensa scolastica per alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori.

Articolo 4

Contributi e sussidi

1. I contributi o sussidi consistono in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il superamento dello stato di indigenza della famiglia mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro.
2. I contributi o sussidi consistono, altresì, in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative singole.

Articolo 5

Ausili finanziari

1. Gli ausili finanziari sono erogazioni straordinarie di denaro conferite in unica soluzione, per il superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, dovute a cause straordinarie, nonché per la costituzione di capitale necessario alla realizzazione di determinate iniziative.
2. La concessione è di competenza del Responsabile del Servizio previo parere obbligatorio della Commissione.

Articolo 6

Vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che vanno a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie e simili.
2. Le esenzioni e le riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

Articolo 7

Caratteristiche delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni nelle forme di cui al precedente articolo hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) erogabilità della somma di denaro e degli ausili finanziari o attribuibilità dei vantaggi economici subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite nel provvedimento di concessione;
 - b) esercitabilità, da parte dell'Amministrazione comunale: del potere di esaminare e valutare l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere; del controllo nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata; della revoca o della decadenza della sovvenzione, qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia cattivo uso;
 - c) opponibilità, con l'atto di concessione, di clausole e condizioni alle quali la sovvenzione viene subordinata.

Articolo 8

Beneficiari

1. La concessione dei contributi, ausili finanziari e vantaggi economici è accordata a favore di istituzioni, associazioni regolarmente riconosciute, comitati festa ed enti pubblici, che operano nel settore culturale, sportivo e sociale, che in prosieguo saranno indicati con il termine “destinatari”.
2. L’Amministrazione comunale, riconoscendo il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo all’individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne favorisce l’attività, annoverando fra i “destinatari” i cittadini che svolgono ogni forma di volontariato senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, nell’ambito di strutture locali, pubbliche o private, di assistenza o in proprio.

Capo II

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO

Articolo 9

Convenzioni con associazioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento
2. Fatta salva l’applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica Amministrazione, il Comune nello stipulare le convenzioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni e i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. L’Amministrazione comunale può, altresì, redigere convenzioni con le associazioni, individuate dalla Commissione comunale per le politiche sociali sulla base del criterio della rilevanza sociale dell’attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all’utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l’altro, i rapporti economici specificando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle associazioni al Comune.
4. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in 4 anni ed è rinnovabile. Il rapporto suddetto può essere revocato, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, per il venire meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

Articolo 10

Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

1. Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune:
 - a) iniziative e attività socio – assistenziali;
 - b) iniziative e attività nel settore della cultura, dell’ambiente, dell’informazione e dell’istruzione;

- c) iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero;
 - d) prestazioni di interventi e/o servizi svolti in via continuativa o di tipo occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.
2. Non sono accoglibili domande di sovvenzione per iniziative, attività e prestazioni che non si svolgano nell'ambito del territorio comunale tranne che le stesse comportino un interesse particolare per la collettività Valsoldese.

Articolo 11

Sovvenzioni in favore di iniziative e attività socio – assistenziali

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni, prodotte da coloro che:
 - a) organizzano o promuovono attività di educazione alla salute, sollecitando la responsabilità personale e familiare, nonché iniziative di solidarietà all'interno della comunità;
 - b) promuovono forme di collaborazione volontaria di singoli cittadini all'organizzazione dei servizi e allo svolgimento di altre attività di utilità sociale;
 - c) promuovono e sostengono iniziative di aggregazione sociale e favoriscono l'accesso agevolato di giovani, di anziani e di altri soggetti a rischio di emarginazione da attività culturali, ricreative e di spettacolo;
 - d) promuovono e attuano interventi idonei ad assicurare l'eliminazione delle barriere architettoniche e della comunicazione.
2. Al fine di favorire la permanenza degli anziani e dei soggetti portatori di handicap nei normali ambienti di vita, l'Amministrazione comunale può fornire anche a titolo di comodato gratuito, sussidi tecnici e attrezzature.
3. Il Comune agevola la fruizione dei servizi di trasporto mediante la stipulazione di convenzioni tariffarie con gli enti gestori.

Articolo 12

Sovvenzioni nel settore della cultura, dell'ambiente, dell'informazione e dell'istruzione

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da coloro che:
 - a) promuovono lo sviluppo e il coordinamento dei musei locali e adottano iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, provvedono all'organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza dei beni culturali e ambientali, anche nella loro caratterizzazione locale, e ne sostengono la difesa;
 - b) promuovono lo sviluppo e assicurano il funzionamento di biblioteche e musei di interesse locale;
 - c) concorrono alla diffusione e alla conoscenza della musica fra i cittadini, favorendo la loro partecipazione attiva alla vita musicale;
 - d) favoriscono il diritto allo studio mediante interventi diretti a facilitare la frequenza della scuola di ogni ordine e grado da parte di studenti meritevoli, ma in condizioni economiche disagiate.

Articolo 13

Sovvenzioni per iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da coloro che:
 - a) svolgono attività rivolta al turismo sociale mediante costruzione, ricostruzione, adattamento, ampliamento di immobili e impianti ricettivi di qualsiasi natura esistenti nel territorio comunale, nonché di impianti e servizi idonei a promuovere e sviluppare il movimento turistico nel Comune, ivi compresi impianti sportivi, centri per convegni e conferenze;
 - b) svolgono attività di promozione e di agevolazione della pratica sportiva nel territorio comunale mediante costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico;
 - c) svolgono attività rivolta a favorire l'impiego del tempo libero mediante iniziative e impianti ricreativi destinati all'uso pubblico;

Articolo 14

Sovvenzioni per prestazioni di interventi e/o servizi vari

1. Chiunque svolge attività continuative o attività di tipo occasionale o per singoli progetti di qualsiasi natura, che vanno a vantaggio del benessere morale e materiale dell'intera comunità o di particolari categorie di soggetti o di singole persone, può presentare richiesta di sovvenzione.
2. Possono concedersi sussidi finanziari a favore di cittadini singoli che si sono resi benemeriti per aver contribuito con la loro attività a rendere prestigioso il nome del Comune.

Capo III

CRITERI DI EROGAZIONE

Articolo 15

Norma di carattere generale

1. È fatto assoluto divieto di concedere sovvenzioni sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività e iniziative espressamente contemplate dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le iniziative e le attività sovvenzionabili devono attenere ad interessi che non esulino dal territorio comunale e non invadano interessi, anche locali, riservati per legge allo Stato o ad altri enti pubblici.
3. L'importo complessivo delle sovvenzioni deve essere rigorosamente contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione,

Articolo 16

Criteri

1. Nella concessione delle sovvenzioni, o contributi, l'Amministrazione comunale si attiene ai seguenti criteri, tenendo conto di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o privati:
 - a) presentazione di progetti relativi alle attività continuative svolte a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle del Comune;
 - b) presentazione di progetti con finalità di pubblica utilità o di interesse pubblico, a carattere formativo, culturale, ricreativo, sportivo.
2. Per le attività continuative l'Amministrazione valuta:
 - a) la capacità organizzativa e l'esperienza acquisita;
 - b) il rendiconto delle spese e delle entrate;
3. A parità di condizioni è data preferenza:
 - a) rispetto ai destinatari: agli enti pubblici;
 - b) rispetto alle iniziative e all'attività nell'ordine: 1) a quelle socio – assistenziali; 2) a quelle della cultura, informazione, ambiente e istruzione; 3) a quelle del turismo, sport e tempo libero; 4) alle prestazioni di interventi e/o servizi vari; 5) alle attività occasionali.
4. I contributi sono concessi solo alle associazioni regolarmente riconosciute, operanti sul territorio comunale, intendendosi per tali quelle associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale o negli albi regionali del volontariato o associate ad enti od organismi di carattere nazionale (es., CONI) o previste per legge (es., Proloco), nonché ad enti pubblici e comitati festa.

Articolo 17

Commissione per le politiche sociali

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, istituisce la Commissione comunale per le politiche sociali con i seguenti compiti:
 - a) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;
 - b) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
 - c) esprimere pareri preventivi su tutti gli interventi previsti dal presente regolamento;
2. La Commissione è composta:
 - dal responsabile dei servizi sociali comunali – Presidente;
 - dal responsabile del servizio finanziario comunale;
 - dal responsabile della Polizia municipale;
 - da un rappresentante designato annualmente dalle associazioni operanti sul territorio nel settore socio – assistenziale;
 - da un rappresentante designato dalle associazioni operanti sul territorio nel settore del turismo, sport, cultura e tempo libero.
3. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.
4. La riunione della Commissione viene convocata appositamente dal responsabile dei servizi sociali.
5. La Commissione esprime pareri, formula indirizzi programmatici, predispone graduatorie in base ai fondi disponibili:
6. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Capo IV

PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SOVVENZIONI

Articolo 18

Presentazione delle richieste di sovvenzione

1. Le richieste di sovvenzioni, redatte in carta semplice, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno all'Ufficio protocollo del Comune, che le inoltra al settore servizi sociali, affinché lo stesso provveda all'istruttoria da ultimarsi entro 30 giorni.
2. Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni e delle istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente regolamento.
3. Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta ed essere corredate della seguente documentazione:
 - 1) per le sovvenzioni in favore di iniziative e attività nel settore della cultura, dell'ambiente, dell'informazione, dell'istruzione, del turismo, dello sport e tempo libero:
 - a) relazione illustrativa dell'attività svolta nel primo semestre dell'anno di competenza e dell'attività da svolgere nell'anno successivo;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro;
 - c) conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
 - d) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano stati assegnati all'Ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - e) copia del codice fiscale e partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti;
 - f) dichiarazione attestante se l'Ente agisca o no in regime di impresa;
 - g) indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - h) idoneo materiale di informazione;
 - i) elenco dei soci.I documenti di cui alle lett. a), c), d), f), g), devono essere sottoscritti dal rappresentante dell'Ente richiedente.
4. Per le sovvenzioni relative a prestazioni di interventi e/o servizi vari:
 - 1) relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento;
 - 2) atto costitutivo dell'organismo richiedente e dello statuto ove esista;

- 3) copia del codice fiscale dell'Ente e partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti;
 - 4) autodichiarazione o certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora l'Ente sia una società;
 - 5) preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci, nonché delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati;
 - 6) idoneo materiale di informazione;
- I documenti di cui alle lett. a) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente.
5. Le richieste, la cui documentazione sia incompleta o difforme, anche a seguito di richiesta di integrazione dell'Amministrazione, da quella indicata nel precedente comma, non sono prese in considerazione.

Articolo 19

Presentazione delle richieste di contributo

1. Le richieste di contributo, redatte in carta semplice, devono essere presentate, entro il 15 aprile di ogni anno all'Ufficio protocollo del Comune, che le inoltra al settore servizi sociali, affinché provveda all'istruttoria, da ultimarsi entro i successivi trenta giorni.
2. Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni e delle istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente regolamento.
3. Le domande del contributo richiesto debbono essere corredate della seguente documentazione:
 - a) consuntivo delle entrate e delle spese per l'attività svolta nell'anno precedente, debitamente documentato con fatture, ricevute fiscali, escludendo lo scontrino fiscale, intestati al richiedente;
 - b) preventivo delle attività da svolgere per l'anno in corso;
 - c) autodichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio precedente, siano state assegnate all'Ente per l'attività svolta sovvenzioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo, l'importo e l'Ente concedente;
 - d) l'indicazione della persona, con relativo codice fiscale, abilitata alla riscossione per conto dell'Ente ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - e) elenco dei soci;
 - f) autodichiarazione di operare sul territorio comunale da almeno un anno, con indicazione dell'attività svolta nell'ultimo anno;
 - g) dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, del legale rappresentante di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative per l'ottenimento di contributi pubblici.

Articolo 20

Determinazione per la concessione delle sovvenzioni

1. Il responsabile del servizio sociale, esaminata la richiesta istruita, adotta una propria determinazione, fissando le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione, previo parere della Commissione comunale per le politiche sociali.
2. In ogni caso, l'erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per dare inizio e svolgere l'iniziativa o l'attività o la manifestazione per cui è richiesta la sovvenzione.
3. La concessione delle sovvenzioni è accordata alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati e nell'intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.
4. La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per gli anni successivi.
5. In deroga al termine del 30 settembre, il responsabile del servizio sociale può concedere sovvenzioni straordinarie previo il preventivo e inderogabile parere della Commissione di cui al comma 1, e nei limiti consentiti dall'esercizio finanziario, qualora dovessero pervenire richieste urgenti per importanti manifestazioni di interesse culturale, sportivo e sociale.

Articolo 21

Determinazione per la concessione dei contributi

1. La Commissione comunale per le politiche sociali predispone una proposta di ripartizione dei fondi stanziati in bilancio per l'attribuzione dei contributi, sulla base delle richieste presentate e dei criteri del presente regolamento, per somme non superiori al 50% delle spese sostenute riportate nel consuntivo spese, documentato con fatture e ricevute legali, relativo alle attività svolte nell'anno precedente. La riunione della Commissione viene convocata dal responsabile dei servizi sociali,
2. Il responsabile del servizio sociale, esaminata la richiesta istruita, sulla base del verbale della Commissione comunale per le politiche sociali, adotta una propria determinazione di concessione del contributo entro i successivi 30 giorni.

Articolo 22

Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni e dei contributi

1. A conclusione dell'iniziativa o attività per la quale è stata richiesta una sovvenzione o un contributo, il destinatario della stessa deve presentare, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la seguente documentazione per ottenere la liquidazione:
 - a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - b) rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante e corredato delle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione dell'intera spesa sostenuta;

Articolo 23

Decadenza dal beneficio della sovvenzione e del contributo

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o del contributo concesso a norma del presente regolamento i “destinatari” che:
 - a) non realizzino l’iniziativa o l’attività oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato. In questo caso, l’accertamento della realizzazione dell’iniziativa in forma ridotta può consentire l’erogazione di una sovvenzione o contributo ridotti rispetto a quella inizialmente stabilita;
 - b) non presentino la documentazione nel termine prescritto senza giustificato motivo, in particolare non presentino il consuntivo delle spese sostenute.

Capo V INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

Articolo 24 Finalità

1. Gli interventi del servizio sociale sono rivolti, indipendentemente dal reddito, a tutti i cittadini in situazioni pluri – problematiche che, tenuto conto della globalità dei bisogni, richiedono il raccordo con altri operatori e il coinvolgimento di tutte le forze presenti sul territorio.
2. Tali interventi debbono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
3. L’omogeneità dei criteri di erogazione deve favorire la prevenzione dei fattori di disagio sociale ovvero la rimozione delle cause che possano determinare il bisogno di assistenza o fenomeni di emarginazione; l’integrazione dell’attività del servizio sociale con le attività degli altri enti pubblici e dei soggetti privati e la promozione e lo sviluppo delle reti di solidarietà cittadine.

Articolo 25 Settori d’Intervento

1. Sono considerati settori primari di intervento sociale: la famiglia, l’infanzia, l’età evolutiva e l’adolescenza, i portatori di handicap, gli extracomunitari, gli anziani;
2. Possono beneficiare degli ausili finanziari i nuclei o i singoli che si trovino nelle condizioni sotto specificate:
 - a) persone in situazione di tossicodipendenza, nella fase di disintossicazione, su relazione del servizio preposto;
 - b) nuclei familiari in cui il capo famiglia tossicodipendente è unico portatore di reddito;
 - c) famiglia del malato mentale capo famiglia o unico portatore di reddito, nel primo periodo di manifestazione della malattia, che ha causato la perdita del reddito;
 - d) gli appartenenti a nuclei familiari e singoli, in stato di permanente insufficienza economica e di disorganizzazione, che chiedono assistenza per motivi di studio;

- e) minori segnalati all'autorità giudiziaria e in attesa di provvedimento dell'autorità stessa;
- f) giovani tra i 18 e i 21 anni, già in tutela e affidamento all'Amministrazione comunale, che presentino necessità di completare la qualificazione e la riqualificazione professionale e non abbiano alcuna possibilità di autonomia economica,
- g) nuclei familiari indigenti o singoli;
- h) nuclei familiari, in cui il capofamiglia sia detenuto o ex detenuto da non più di 6 mesi, in situazioni di disagio economico;
- i) gli extracomunitari in situazioni di emarginazione etnoculturale;
- j) gli anziani in stato di bisogno.

Articolo 26

Interventi in favore della famiglia

1. Quando nell'ambito del nucleo familiare si manifestino difficoltà di rapporti o necessità di chiarimenti, in particolare se riferiti a problematiche minorili, il servizio sociale comunale delegato all'ASL Territorialmente competente offre interventi di consulenza psico - sociale agli interessati; interventi promossi dalle Magistratura; ammissione al matrimonio; affido dei minori in caso di separazione e relativo contenzioso; indagine psico – sociale su coppie richiedenti l'adozione.

Articolo 27

Interventi in favore dei minori

1. Per i minori che, a causa di carenze familiari o personali, presentano problemi educativi, di custodia e cura, tutela e accudimento parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti come quelli previsti dal D. P. R. 22 settembre 1988, n.448, il servizio sociale, o su intervento della Magistratura, o a domanda dei congiunti, o su segnalazione, da solo o insieme ad altre figure professionali, predispone progetti di interventi mirati alla prevenzione dal rischio e dall'abuso, ad agevolare il mantenimento del minore nel proprio ambiente familiare e alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico del minore.
2. L'ammissione a convitti e semi – convitti è disposta con atti del servizio sociale e in ogni caso solo in assenza di ogni altra forma di intervento che possa garantire il mantenimento in famiglia.
3. Il Comune si impegna ad agevolare l'istituto dell'affidamento familiare e a partecipare ad ogni iniziativa prevista dalle vigenti disposizioni normative in favore dei minori.

Articolo 28

Extracomunitari

1. La presenza di cittadini extracomunitari richiede che l'Amministrazione comunale individui le modalità, le condizioni e le strade che consentano in tempi brevi uno scambio tra culture diverse, realizzando relazioni multiculturali reciproche e proficue. Per tale motivo, saranno favorite tutte quelle iniziative tendenti al superamento dell'emarginazione etno – culturale.

Articolo 29

Interventi in favore dei portatori di handicap

1. L'Amministrazione comunale, in osservanza delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare per quanto attiene al diritto allo studio delle persone handicappate, nei limiti delle disponibilità esistenti nel bilancio, istituisce il servizio di trasporto e di assistentato materiale presso le scuole pubbliche cittadine.

Articolo 30

Interventi per il superamento dello stato di isolamento

1. Il Comune, nei limiti delle disponibilità esistenti in bilancio, può provvedere, anche in collaborazione con altri enti pubblici, privati e/o del privato sociale, l'attivazione di servizi tesi a stimolare l'inserimento sociale di categorie svantaggiate a rischio di isolamento.
2. La partecipazione a tali iniziative è in genere gratuita e prevede un contributo minimo a carico dell'utente.
3. Per i soggetti di nucleo familiare che, per età, per disabilità o per difficoltà personali alla socializzazione, non siano in grado di sostenere stati d'isolamento, possono essere previsti interventi di inserimento in residenze assistite.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti esclusivamente quando la permanenza presso la propria abitazione avvenga con grave nocumento dell'equilibrio fisico – psichico del soggetto, in presenza di uno stato di non autosufficienza, per grave situazione alloggiativa o per sfratto.
5. L'inserimento in residenza assistita è disposto con provvedimento del servizio sociale, dell'ASL delegata.

Articolo 31

Interventi in favore degli anziani

1. Questo Comune, ritenendo l'anziano una risorsa per la collettività perché in grado di offrire un aiuto e sostegno alla comunità, intende favorire l'integrazione e l'inserimento dell'anziano nel tessuto sociale con iniziative tese ad introdurre l'anziano stesso in attività di pubblica utilità.
2. Si prevede, pertanto, l'attivazione del servizio di vigilanza scolastica, favorendo, le attività socio – culturali e ricreative.

Articolo 32

Interventi e prestazioni

1. Al fine di consentire ad ogni individuo di disporre di risorse economiche adeguate a superare situazioni di bisogno o di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio generale delle pari dignità sociale, l'Amministrazione attiva:
 - a) gli aiuti di natura economica per il "minimo vitale";
 - b) un servizio di assistenza domiciliare;
 - c) un fondo sociale per le spese di affitto;
 - d) le integrazioni della retta per ricovero anziani in strutture protette;
 - e) le agevolazioni tariffarie per i servizi comunali.

Capo VI INTERVENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO VITALE

Articolo 33 Definizione ed interventi

1. Con il termine "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale una persona e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse economiche sufficienti per i loro bisogni fondamentali.
2. Il Comune assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo stabilito annualmente dalla Giunta comunale, sentito il parere della commissione.
3. Viene, pertanto, attivato un sostegno economico in favore delle persone che siano impossibilitate a provvedere al mantenimento della propria famiglia, per cause fisiche, psichiche e sociali.
4. L'Amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di una graduatoria stilata dalla Commissione per le politiche sociali, potrà concedere, a coloro che dispongono di risorse finanziarie inferiori al minimo vitale, le seguenti forme di assistenza economica:
 - a) il sussidio o il contributo finalizzato al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, che si concretizza nell'ordinaria e continuativa attribuzione di somme di danaro;
 - b) l'ausilio finanziario finalizzato al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone derivante da cause straordinarie, mediante l'attribuzione straordinaria di danaro;
 - c) vantaggi economici finalizzati al superamento di situazioni di disagio economico, mediante la fruizione, senza corrispettivo o con corrispettivo ridotto, di un bene comunale o di un servizio svolto dall'Ente.

Articolo 34 Destinatari

1. Possono beneficiare delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, i cittadini residenti nel Comune da almeno 6 mesi.

2. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito, non sia superiore alla soglia stabilita dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione.
3. I destinatari delle provvidenze economiche devono essere privi sia di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di £. 100.000.000 (centomilioni) al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.
4. Ai soli fini del minimo vitale, i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75%.

Articolo 35

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza per ottenere un aiuto economico va presentata al servizio sociale del Comune corredata di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.
2. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.L. vo n. 109/1998.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria dell'istanza.
4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci di presentare l'istanza, il servizio sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato.

Articolo 36

Istruttoria della richiesta di aiuto economico

1. La richiesta di sussidio o ausilio economico o vantaggio economico è immediatamente istruita dal servizio sociale comunale entro il termine massimo di 30 giorni.
2. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, potranno essere eseguite visite domiciliari e, nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del Comando di polizia municipale.
3. Il servizio sociale, quando l'istanza sia accoglibile, predispone un progetto di intervento, sentito il parere della Commissione comunale per le politiche sociali, considerando anche eventuali spese sanitarie e di gestione dell'alloggio e dovrà individuare le possibili soluzioni di intervento.

Articolo 37

Assegnazione dell'assistenza economica

1. La Commissione comunale per le politiche sociali, sulla base delle richieste pervenute e delle disponibilità di bilancio, redigerà apposita graduatoria degli aventi diritto stabilendo l'ammontare dell'intervento economico.
2. Il responsabile del servizio sociale, sulla base del progetto di intervento predisposto, determina con proprio atto l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità e il limite temporale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione per le politiche sociali.
3. Il sussidio mensile avente carattere continuativo, e per non più di 12 mesi, sarà attribuito annualmente dal servizio sociale, previo parere della Commissione comunale per le politiche sociali, e potrà essere rinnovato, ma non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale e il reddito mensile del nucleo familiare.
4. L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, viene attribuito dal servizio sociale, previo parere della Commissione comunale per le politiche sociali, e non potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario. Potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari. L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio.
5. La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con emissione di mandati di pagamento.
6. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal servizio sociale comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Articolo 38

Criteri di erogazione

1. Le domande degli interessati dovranno essere prodotte su modello predisposto dall'Amministrazione e dovranno contenere, oltre alle esatte generalità del richiedente e al tipo di assistenza richiesta, notizie sulla composizione del nucleo familiare e dovranno essere corredate di tutte quelle informazioni previste nel presente regolamento.
2. A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni al altri uffici e istituti (patronati, INPS, Guardia di finanza, uffici delle imposte, ecc.) al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per il caso in esame.
3. I richiedenti che beneficino, comunque, di un trattamento pensionistico, dovranno indicare l'ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.
4. Le decisioni sulle richieste di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali a firma del responsabile del servizio sociale.
5. L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità) nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile e medicinali, ecc.).

Capo VII ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 39 Finalità del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana o bisognosa nel proprio nucleo familiare o, comunque, nel normale contesto sociale, assicurandole interventi socio – assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati e integrati anche con i servizi sanitari di base.
2. Il servizio è rivolto:
 - a) ad anziani soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
 - b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
 - c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
 - d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità;
3. Al servizio in oggetto sono demandate le seguenti prestazioni:
 - a) cura della persona e dell’abitazione;
 - b) preparazione dei pasti;
 - c) disbrigo di commissioni esterne (acquisti, istruzione di pratiche, ecc);
 - d) azioni per il miglioramento dell’autonomia dell’anziano;
 - e) azioni di stimolo alla socializzazione;
 - f) quant’altro si ritenga necessario fra gli operatori, l’assistente sociale, coordinatore del servizio, e le richieste dell’anziano assistito.

Articolo 40 Attivazione del servizio e ammissione

1. L’eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell’interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona;
2. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente tutte le informazioni per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.
3. L’ammissione ai servizi di assistenza domiciliare è disposta dal servizio sociale, sulla base di una graduatoria predisposta dalla Commissione per le politiche sociali.

Articolo 41 Criteri di ammissione

1. L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente, a favore di persone che vivono in condizioni socio – economiche precarie.
2. L'ordine di ammissione è determinato dalle condizioni economiche e dalla precaria situazione familiare.
3. In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.
4. In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:
 - a) autonomia funzionale;
 - b) risorse familiari;
 - c) condizioni economiche dell'interessato;
 - d) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 42

Partecipazione al Costo del Servizio

1. I soggetti ammessi ai servizi di assistenza domiciliare partecipano al costo del servizio secondo i seguenti parametri:

Fasce in Euro	% sul costo orario del personale
Fino a 6500	0
Da 6501 - 7000	2%
Da 7001 - 7500	2,5%
Da 7501 - 8000	3%
Da 8001 - 8500	4%
Da 8501 - 9000	5%
Da 9001 - 10.000	7%
Da 10.001 - 11.000	9%
Da 11.001 - 12.000	12%
Da 12.001 - 13.000	16%
Da 13.001 - 14.000	21%
Da 14.001 - 15.500	27%
Da 15.501 - 17.000	35%
Da 17.001 - 18.500	42%
Da 18.501 - 20.500	49%
Da 20.501 - 22.500	56%
Da 22.501 - 24.500	60%
Da 24.501 - 27.000	68%
Da 27.001 in poi	75%

2. Per nuclei familiari composti da più persone verrà ridotto l'importo del reddito complessivo nel modo seguente:
 - a) Del 25% per nucleo formato da 2 persone;
 - b) Del 30% per nucleo formato da 3 persone;
 - c) Del 35% per nucleo formato da 4 persone;
3. La valutazione della condizione economica deve essere effettuata in riferimento all'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Capo VIII FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Articolo 43 Destinatari

1. Il Comune annualmente stanZIA nel proprio bilancio alcune risorse economiche a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto e che non beneficiano del contributo previsto dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Sono destinati dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, residenti nel Comune da almeno 6 mesi, che vivono in un alloggio con un canone di affitto che conduca la situazione economica della famiglia al di sotto della soglia del minimo vitale.
3. Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del registro e da ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'alloggio o da chi ne ha la gestione.

Articolo 44 Domanda e istruttoria

1. Il servizio sociale renderà nota alla popolazione residente, mediante pubblico manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.
2. Alla domanda devono essere allegate la documentazione relativa al canone di affitto pagato e una dichiarazione riferita ai redditi e al patrimonio posseduto.
3. Il servizio sociale accerterà l'esistenza di una situazione economica che, per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale.

Articolo 45 Determinazione quota

1. Per la determinazione del contributo dovuto, il servizio sociale opererà nel modo seguente:

- a) per ogni nucleo familiare sarà calcolata la somma che, pagate le spese di affitto, separa il nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale tenendo conto di contributi comunali già concessi alla famiglia per altro titolo;
 - b) verrà stabilita la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la somma messa a disposizione dall'Amministrazione comunale;
 - c) si calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla percentuale, di cui al punto b), della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia del minimo vitale, con il limite dell'entità dell'affitto.
2. La Commissione comunale per le politiche sociali, sulla base delle disponibilità di bilancio e delle domande pervenute, proporrà all'ufficio dei servizi sociali la ripartizione dei contributi per l'integrazione dei canoni di locazione tra gli eventi diritto sulla base di apposita graduatoria.
 3. Il responsabile del servizio sociale provvederà, con propria determinazione, all'assegnazione del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione comunale per le politiche sociali.

Capo IX

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Articolo 46

Finalità

1. La retta di ricovero pagata dall'anziano ospitato in struttura protetta viene integrata dal Comune con un intervento di natura economica a favore di anziani che siano inseriti nei servizi socio – assistenziali.
2. La predetta integrazione viene attuata solo nel caso in cui l'anziano, tenuto conto di quanto disposto dall'art.40, IV comma del presente regolamento, non sia in grado di corrispondere interamente la retta alla struttura in cui è ospitato.
3. L'integrazione è finalizzata a garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, l'assistenza di cui necessita.

Articolo 47

Domanda e istruttoria

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o un suo familiare presenta una domanda al Comune corredata della dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale tenuto conto di quanto disposto dall'art.40, IV comma del presente Regolamento.
2. Nella domanda può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 20% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

3. Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune da almeno 6 mesi.
4. Il servizio sociale comunale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta del ricovero, che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito sia a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti, nonché l'eventuale quota integrativa da porre a carico del Comune.
5. L'integrazione della retta di ricovero è stabilita dal servizio sociale in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria.

Capo X AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI COMUNALI

Articolo 48 Tipologia dei servizi

1. Tra le provvidenze rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati nell'art. 3 del presente regolamento.
2. I servizi socio – educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea comunicazione al pubblico con manifesti pubblici da parte del servizio sociale.

Articolo 49 Costo dei servizi e tariffe

1. I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.
2. I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica, potranno usufruire dei servizi comunali in forma gratuita od ottenere sconti sulle tariffe, a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'indicatore della situazione economica.
3. L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione.

Articolo 50 Documentazione

1. Tutte le domande presentate dovranno essere corredate della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge n. 15/1968 secondo le indicazioni di cui al D.L.vo n. 109/1998 e al D.P.C.M. 7 maggio 1999.

Capo XI

INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448

Articolo 51

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

1. Ai nuclei familiari con 3 o più figli, tutti in età inferiore ad anni 18, viene concesso un assegno mensile di £. 200.000 per 13 mensilità (rivalutato annualmente) a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato con i criteri dell'indicatore della situazione economica, sia pari o inferiore a 31.000.000 annui.
2. Se il reddito si colloca in una fascia compresa tra 31 e 36.000.000, l'assegno sarà determinato in misura pari alla metà delle differenza tra 36.000.000 e il reddito ammesso al ricometro.

Articolo 52

Assegno di maternità

1. Alle madri, con figli nati successivamente al 1° luglio 1999, che non beneficino del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, è concesso un assegno mensile di maternità di £. 200.000, per 5 mensilità (£. 300.000 mensili per l'anno 2000).
2. L'assegno di maternità spetta quando il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell'indicatore della situazione economica non superi i 50.000.000 annui.
3. L'assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità.

Articolo 53

Modalità di erogazione degli assegni

1. Le modalità di erogazione degli assegni suddetti sono state stabilite con appositi decreti interministeriali di applicazione dei provvedimenti.
2. Gli assegni ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori e l'assegno di maternità saranno erogati dagli uffici INPS territorialmente competenti.

Capo XII

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Articolo 54

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica della persona che richieda un intervento, un sussidio, un contributo, un ausilio economico, un vantaggio economico o qualsiasi altra prestazione disciplinata dal presente regolamento è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando il reddito e il patrimonio mobiliare e immobiliare.
3. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:
 - a)

numero dei componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
 - c) maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - d) maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
 - e) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico – fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
 - f) maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa;
4. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Articolo 55

Determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è effettuata sulla base della Tabella 1 allegata al D. L.vo n. 109/1998.
2. Dalla somma determinata si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

Articolo 56

Definizione di patrimonio

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:
 - a) patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare; valore dell'imponibile definito al fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

- b) patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 10.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 30.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.
3. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 30% del suo valore.

Capo XIII NORME FINALI

Articolo 57 Ricorsi

1. In caso di mancata concessione del contributo, del sussidio, dell'ausilio finanziario, della sovvenzione o di qualunque altro istituto disciplinare dal presente regolamento, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione per le politiche sociali entro 20 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione comunale per le politiche sociali viene convocata per decidere in merito.
3. Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.
4. La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.
5. In caso di accoglimento, il responsabile del servizio sociale dà attuazione alle decisioni assunte dalla Commissione comunale per le politiche sociali.

Articolo 58 Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione

del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

2. E' altresì, ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 59

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Articolo 60

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZI

ONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

(approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2000, con atto nr. 32 e nella seduta del 08.03.2001, con atto nr.4, reso esecutivo dall'O.RE.CO nella seduta del 21.03.2001, prot. nr. 2001/3123, N. Odg. 79, modificato all' art. 42, nella seduta Consiliare del 28.11.2001 con atto nr. 36), modificato all'art. 42 nella seduta del 05.09.2002 con atto nr. 17.

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 11.09.2002;

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;

Valsolda, _____

Il Segretario Comunale
(Lucchese Riccardo)